

REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'ISTITUTO CPIA 1
secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023
"cd. Codice dei contratti pubblici"

Approvato dal C.d.I. del 27/09/2024

Delibera n. 4

Art. 1 – Principi ed ambito di applicazione

1. L'Istituzione scolastica, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
L'attività negoziale e la gestione amministrativo-contabile si ispira ai principi fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità in applicazione dell'art. 2 c. 1 del D.L. 129/2018 e del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 e dal D.L. 129/2018.

Art. 2 - Limiti e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale

- a) Viget il divieto di stipula di contratti aleatori e operazioni finanziarie speculative (c. 2 art. 43 D.L. 129/2018).
- b) È fatto divieto all'Istituzione Scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
- c) L'Istituzione Scolastica può accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.
- d) L'Istituzione scolastica, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal *de cuius* non siano in contrasto con le finalità istituzionali.
- e) L'Istituzione Scolastica può acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità.
- f) Nell'ambito della propria autonomia negoziale, l'Istituzione Scolastica rispetta le linee guida e i bandi - tipo predisposti dal Ministero e dall'ANAC.
- g) L'Istituzione Scolastica, nell'ambito della delibera a contrarre, motiva espressamente in ordine alle deroghe ai bandi tipo.
- h) L'Istituzione scolastica rispetta la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

Il Dirigente Scolastico:

1. svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 del D.L. 129/2018.
2. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.
3. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'art. 21 del D.L. 129/2018.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 3 - Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale

Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla Istituzione Scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'Istituzione Scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. **Tale delibera del Consiglio d'Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;**
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'Istituzione Scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla **determinazione**, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, dal successivo D.Lgs 36/2023 e da precedenti delibere del CdI, di **importo superiore a 39.999,99 euro**
Esclusivamente per gli affidamenti connessi al PNRR, tale limite si intende abrogato fino a compimento dello stesso.
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.L. 129/18.

Nei suddetti casi specificamente individuati, l'attività negoziale è subordinata alla **previa deliberazione del Consiglio d'Istituto**. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

Art. 4 – Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla L. 241/1990, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione di contrarre, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato dall'art. 49 del D.lgs. 36/2023. A tal fine, il DS può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

2. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:
 - a. dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;
 - b. il **miglior prezzo di mercato** nel caso di beni che non chiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto.
3. Il Dirigente Scolastico con propria determina stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Art. 5 – Contratti sotto soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture – Criteri e limiti

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs 36/2023 avvengono nel rispetto dei principi di cui alla PARTE I – PRINCIPI GENERALI, con particolare riferimento agli articoli 17 (*Fasi delle procedure di affidamento*), 18 (*Il contratto e la sua stipulazione*) e 16 (*Conflitto di interesse*), e di quanto disposto agli articoli 49 (*Principio di rotazione degli affidamenti*), 50 (*Procedure per l'affidamento*), 51 (*Commissione giudicatrice*), 52 (*Controllo sul possesso dei requisiti*), 53 (*Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive*), 54 (*Esclusione automatica delle offerte anomale*), 55 (*Termini dilatori*), 28 (*Trasparenza dei contratti pubblici*), 57 (*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*).
- I nuovi importi previsti dalle Soglie Comunitarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 sono: euro 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 140.000,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture.
2. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 5.000,00 euro si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo, ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 **è consentito derogare al principio di rotazione**.
 3. Per affidamenti di servizi e forniture, di importo **superiore a 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro**, si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte e nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.
 4. L'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **superiore a 39.999,99 euro e fino a un importo inferiore a 140.000,00 euro**, può avvenire mediante affidamento diretto con preventiva autorizzazione del Consiglio d'Istituto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.
 5. L'affidamento di lavori, di importo **superiore a 39.999,99 euro e fino a un importo inferiore a 150.000,00 euro**, può avvenire mediante affidamento diretto con preventiva autorizzazione del Consiglio d'Istituto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.
 6. Gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione relativi ai finanziamenti del **PNRR**, saranno regolati dal D.L. 77/2021 cd "decreto semplificazioni" fino al 31/12/2023.
 7. Per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione relativi ai finanziamenti del **PNRR**, il Dirigente Scolastico può procedere senza preventiva autorizzazione del Consiglio d'Istituto, **anche per importi superiori ad € 40.000,00**.
 8. È fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il servizio/forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia.

SOGLIA €	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
0 – 5.000,00 Lavori e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione	Affidamento Diretto , <u>a cura del DS</u> , anche senza consultazione di più operatori economici in deroga al principio di rotazione degli operatori economici.	Art. 49 c. 6 e Art. 50 c. 1 lett. a) e b) D. Lgs. 36/2023;
5.000,00 – 39.999,99 Lavori e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione	Affidamento Diretto , <u>a cura del DS</u> , anche senza consultazione di più operatori economici in applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.	Art. 49 e Art. 50 c. 1 lett. a)-b) D. Lgs. 36/2023;

39.999,99 - 140.000,00 Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione	Affidamento Diretto, <u>previa autorizzazione del CdI,</u> anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante in applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.	Art. 49 e Art. 50 c. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023; Art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 129/2018
39.999,99 – 150.000,00 Lavori	Affidamento diretto, <u>previa autorizzazione del CdI,</u> anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante in applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.	Art. 49 e Art. 50 c. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023; Art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 129/2018

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e ai servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore pari a 140.000,00 euro, l'istituzione scolastica dovrà utilizzare la procedura negoziata senza bando, invitando:

1. **almeno cinque operatori** economici per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza europea e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro secondo l'art. 50 c. 1 lett. c) e d);
2. **almeno dieci operatori** per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea secondo l'art. 50 c. 1 lett. e).

Art. 6 - Decisioni a contrarre

1. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa decisione a contrarre di indizione della procedura di affidamento.
2. La decisione a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante di una pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.
3. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.Lgs. 36/2023, art. 17: Fasi delle procedure di affidamento).
4. Nella procedura relativa agli affidamenti diretti, per quelli di importo inferiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, la stazione appaltante può procedere, secondo le procedure stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento, ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato (art. 17, c. 2, D. Lgs. 36/2023):
 - a. l'oggetto dell'affidamento;
 - b. l'importo;
 - c. il contraente;
 - d. le ragioni della scelta del contraente, in particolare di essere in possesso di «**documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante**» (artt. 50 e 100 del D.Lgs. 36/2023)
 - e. il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale (ai sensi art. 94 e successivi D.Lgs 36/2023)
 - f. nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche professionali (di cui art. 100 e successivi del D.Lgs 36/2023), ove richiesti.
5. La procedura prende avvio con la decisione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente. In applicazione dei

principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la decisione a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:

- a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- f. nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 7 – Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Nella decisione a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il RUP è individuato tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio nell'unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate, in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni; Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del codice, e dagli artt. 5 e 6 dell'allegato II.2 al codice, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale.
L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, ossia il Dirigente Scolastico.
4. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
5. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
6. Nel caso venga individuata una struttura di supporto al RUP, qualora il RUP risulti carente nei requisiti richiesti, è possibile, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, destinare all'attività di supporto fino all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP e gli affidatari della suddetta attività di supporto dovranno essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art 8 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. L'art. 53 del D.Lgs 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di cui sopra, la stazione appaltante non richieda la garanzia provvisoria prevista dall'art. 106, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano **particolari esigenze** che ne giustificano la richiesta.
2. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
3. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'**1%** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione.
5. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al **5%** dell'importo contrattuale.

Art. 9 – Attività istruttoria e strumenti di acquisto e negoziazione

1. In seguito all'acquisizione della decisione a contrarre, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal DS e di cui al presente Regolamento.
2. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A.
3. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni **CONSIP**, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa decisione a contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP Spa per conto del Ministero dell'Economia e Delle Finanze.
4. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

5. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma (Art. 46, D.l. 129/2018).

Art. 10 – Accordi di rete per affidamenti e acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo - contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'Istituzione Scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni Scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità (Art. 47 del D.l. 129/2018)

Art. 11 – Acquisti extra CONSIP e MePA

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del DSGA della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP ovvero emerga che il corrispettivo

dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione CONSIP, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (ad es. stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo).

L'amministrazione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori convenzione CONSIP) con decisione a contrarre specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico.

Resta pertanto possibile procedere ad acquisti "extra Consip" mediante ordinaria contrattazione nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- b) in caso di minimi di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola;
- c) qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Art. 12 – Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività

1. La Legge n. 208/2015 all'art. 1, c. 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi **esclusivamente** tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).
2. Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip (ad es., Me.PA.) si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000,00 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, c. 450 della L.296/2006 (come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge n. 145/2018).
3. L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento. [Ulteriori rif. Normativi: Quaderno n. 1 – giugno 2019; Nota 31732 del 25 luglio 2017].

Art. 13 – Codice Identificativo di Gara (CIG)

1. Secondo l'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il codice identificativo di Gara all'ANAC, attraverso il sito web dell'Autorità raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it

2. Il CIG in modalità semplificata (SmartCig) si richiede per procedure di gara d'importo inferiore a euro 40.000,00 iva esclusa. Qualora dovesse intervenire un adeguamento del suddetto limite a seguito di delibera ANAC, detto importo si intenderà automaticamente adeguato.
3. Per gli affidamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà obbligatorio richiedere il CIG ordinario per somme superiori a 5.000,00 euro.

Art. 14 – Requisiti degli operatori economici e controllo del loro possesso

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 (Cause di esclusione automatica) e 95 (Cause di esclusione non automatica) del D.Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 52 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera *a)* e *b)* del D.Lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Nell'ipotesi di affidamenti di lavori e servizi per importi superiori a 40.000,00 euro la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, sarà effettuata tramite il fascicolo virtuale elettronico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici sulla base di un provvedimento adottato dall'ANAC d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID. Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, qualora non utilizzabile il fascicolo virtuale elettronico si procederà ad inviare richiesta via PEC agli enti di riferimento per i relativi controlli, ad eccezione del DURC che potrà essere richiesto on line tramite il portale dell'Inps o dell'Inail e del certificato d'iscrizione alla camera di commercio che potrà essere richiesto accedendo al servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere (www.verifichepa.infocamere.it).
5. Anche in ipotesi di acquisto in CONSIP, sebbene i controlli sull'operatore economico siano effettuati al momento dell'aggiudicazione della gara e periodicamente sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici, non è detto che questi ultimi siano in regola al momento preciso dell'espletamento della gara. Pertanto i controlli previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 saranno da effettuarsi anche per gli operatori economici inseriti in CONSIP.

Art. 15 – Termini di aggiudicazione e stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 36/2023, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.
3. Secondo l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del *Codice dell'amministrazione digitale*, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
4. La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per **affidamenti diretti**, avviene «*mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un o scambio tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato*».

Art. 16 – Collaudo e verifica di conformità (o certificato di regolare esecuzione)

1. Secondo l'art. 116 del D.Lgs 36/2023 i contratti sono soggetti a **collaudo per i lavori** e a **verifica di conformità per i servizi e per le forniture** per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo i casi di particolare complessità (definiti nell'allegato II.14) per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, se riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Il comma 6 dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 elenca i casi per cui **non possono essere affidati** incarichi di collaudo e di verifica di conformità, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
 - coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
 - coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14. che delinea anche gli elementi essenziali del documento.
8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.
9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 18 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti", all'albo e nella sezione "Amministrazione Trasparente".